

DECRETO LEGGE "CURA ITALIA"

NASPI, DISCOLL E DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata prevista la proroga dei termini per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola, di NASPI e di DISCOLL. I genitori con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni hanno diritto ad astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

PROROGA DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Per le domande di DS agricola anno 2019, che non siano già state presentate, il termine del 31 marzo 2020, previsto a pena di decadenza per la presentazione della relativa istanza all'INPS, è prorogato al 1° giugno 2020.

PROROGA DOMANDE DI NASPI E DISCOLL

Con riferimento alle indennità di NASPI e DISCOLL viene esteso il termine, previsto dalla legge a pena di decadenza, per la presentazione della domanda all'INPS che si amplia da 68 giorni a 128 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Alla luce di tale ampliamento, per le cessazioni involontarie del rapporto di lavoro intervenute dal 1.1.2020 al 31.12.2020 si avranno quindi 60 giorni in più per procedere alla presentazione telematica all'INPS dell'istanza di NASPI o DISCOLL, senza incorrere nella decadenza del diritto.

Nel caso la domanda di NASPI o di DISCOLL venga presentata oltre il 68° giorno verrà comunque fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Vengono inoltre ampliati i termini, anch'essi previsti a pena di decadenza, relativi sia alle comunicazioni obbligatorie da rendere all'INPS relative al reddito da attività lavorativa, sia per presentare la domanda di anticipazione NASPI.

Per entrambe le fattispecie, il prescritto termine di 30 giorni, a decorrere dalla data di inizio dell'attività, viene ampliato di 60 giorni, garantendo quindi agli interessati un periodo di 90 giorni per procedere alla comunicazione all'INPS dei redditi presunti ovvero alla presentazione della domanda di incentivo alla autoimprenditorialità.

Al fine di limitare gli spostamenti delle persone ai casi strettamente necessari, è prevista la sospensione, per un periodo di due mesi, delle misure di condizionalità e dei relativi termini per i percettori di NASPI e di DISCOLL.